



rilevato che il ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) CCII, giacché a fronte di un patrimonio costituito dal reddito di lavoro, quale titolare di ditta individuale esercente attività di agente di commercio di circa euro 1.500,00/2.000,00 al mese al lordo delle imposte e tasse, sussiste una debitoria di circa euro 176.764,32 (al netto delle spese di procedura e dei compensi in favore di O.C.C.);

rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza: invero, il debitore è titolare di una ditta individuale, costituita nell'anno 2019 ed è certamente consentito l'accesso alla presente procedura non avendo registrato, negli ultimi tre esercizi, volumi d'affari superiori alla soglia ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII (cfr. allegati relazione gestore) e non sussistendo elementi per ritenere astrattamente assoggettabile a liquidazione giudiziale la ditta individuale indicata;

ritenuto, pertanto, che lo stesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, 2 comma 1 lett. c) e 268 comma 1 CCII, è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII, come imposto dall'art 65 comma 2 CCII;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente, ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, ha indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e ha reso l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo CCII;

considerato che nella procedura di liquidazione controllata è ammissibile il mantenimento dell'attività d'impresa individuale svolta dal debitore, non essendo questa incompatibile con alcun dato normativo; non deve, peraltro, procedersi all'adozione di un provvedimento che dispone l'esercizio provvisorio, in analogia con la procedura maggiore, trattandosi piuttosto della prosecuzione dell'attività di impresa individuale, caratterizzata dal lavoro svolto dal ricorrente, da cui quest'ultimo trae il proprio sostentamento e che costituisce, alla luce della composizione del patrimonio della ricorrente, così come ricostruito dall'OCC, la fonte dell'attivo da utilizzare per il soddisfacimento dei creditori (per almeno un triennio) (v. nella giurisprudenza di merito, Tribunale di Arezzo, 8 maggio 2024; Tribunale di Perugia, sent. n. 10/2023 del 13.2.2023; Tribunale di Modena, sent. n. 43/2023 del 7.4.2023);

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270 comma 2 lett. b) CCI, quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

rilevato che nel ricorso vengono individuate quale spese necessarie per il mantenimento personale e familiare per euro 1.662,00;

considerato che la determinazione dell'importo da destinare alle spese di mantenimento non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCII : tuttavia, tenuto conto delle indicazioni contenute nel



ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere in questa sede, sulla base degli atti, fatta salva la successiva eventuale rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268 comma 4 l. b) CCII. A tal fine, il liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale ed economica del ricorrente e della sua famiglia da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione da depositarsi entro 60 giorni, in caso di mutamento delle circostanze già esaminate; ritenuto che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCI salvo diversa disposizione di legge e/o valutazioni del liquidatore ex art. 274 CCII ; ritenuto che sono inopponibili nei confronti della presente procedura gli eventuali pignoramenti o cessioni di qualsiasi emolumento dovuto al debitore in virtù di un rapporto di lavoro ovvero a titolo di pensione; considerato, infine, che il debitore svolge attività d'impresa, deve essere disposta, ai sensi dell'art. 270 comma 1 l. f) CCII la pubblicazione della presente sentenza presso il registro delle imprese;

letti gli artt. 268 e ss. CCII;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio **UGO PARMICIANO** (C.F. PRMGUO87L08F839P) nato a Napoli l'8.07.1987 residente in Sant'Anastasia, al Viale Aldo Moro, nr. 8

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Rosa Paduano

NOMINA

liquidatore la dott.ssa Addolorata Cello

ORDINA

al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla comunicazione della presente sentenza la documentazione fiscale e contabile nonché l'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio non superiore a 90 giorni** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, a pena di inammissibilità, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA

al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione avvertendosi che il provvedimento è titolo esecutivo



ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216 comma 2 CCII;

DISPONE

- che, ai sensi degli artt. 270 comma 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio, salvo diversa disposizione di legge e/o valutazioni del liquidatore ex art. 274 CCII;

DICHIARA

inopponibile nei confronti della presente procedura gli eventuali pignoramenti o cessioni di qualsiasi emolumento, dovuto al debitore in virtù di un rapporto di lavoro ovvero a titolo di pensione

DISPONE

- che non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, sopra indicati, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia pari ad euro 1.662,00 come provvisoriamente determinano e salva eventuale rivalutazione a cura del giudice delegato in caso di mutamento delle circostanze; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

- che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile;

DISPONE

- **CHE IL LIQUIDATORE:**

1) **comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico:** (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore; (ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione; (iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore che sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;



- 2) **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- 3) **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- 4) **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- 5) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- 6) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

DISPONE

che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

DISPONE

che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia **pubblicata sul sito del Tribunale di Nola** nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza



DISPONE

che, a cura del liquidatore la presente sentenza **sia trascritta nei registri immobiliari** in relazione agli immobili rientranti nella presente liquidazione, se presenti, come identificati nel ricorso e nella relazione dell'OCC. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

DISPONE

che, a cura del liquidatore, la presente sentenza **sia pubblicata nel registro delle imprese** con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute

DISPONE

Che la presente sentenza, a cura del liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore.

Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 18.11.2025

Il Giudice estensore

dott.ssa Rosa Paduano

Il Presidente

dott. ssa Vincenza Barbalucca

